

N. R.G. 12542/2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari - seconda sezione civile - nella persona del giudice Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente

Oggetto: opposizione
a d.i.

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 12542 r.g.a.c. dell'anno 2019

tra

LATTANZI MARIA (LTT MRA 62R47 A662Z), **MILANO NICOLA** (MLN NCL 57L12 E038F) e **MONSALVO POMBO KARLA PATRICIA** (MNS KLP 73A59 Z614N), rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Gadaleta, domiciliatario, giusta mandato in atti
- opponenti e attori in riconvenzionale -

e

MAZZARELLI GIOVANNA, (MZZ GNN 68M44 H096J), rappresentata e difesa dall'avv. Onofrio Daniele Gonnella, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso monitorio
- opposta e convenuta in riconvenzionale -

=====
Conclusioni (dal verbale dell'udienza del 20 dicembre 2022, sostituita dalla trattazione scritta)
Per gli opposenti: "precisano le domande chiedendo di: 1. revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 4367 del 2019 R.G. e n. 1576/2019 D.I. emesso il 03/05/2019 dal Giudice Unico di questo Ufficio dott. T. M. FRANCIOSO) perché emesso da un Giudice carente di giurisdizione in forza della clausola arbitrale dell'atto costitutivo della società KARMA s.r.l. e rigettare tutte le domande proposte dell'opposta MAZZARELLI Giovanna; 2. Dichiarare altresì l'inammissibilità della

pagina 1 di 18
Il Giudice
Marisa Attollino

domanda in reconvetio reconvetionis articolata dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza per i motivi esposti negli atti depositati; 3. Disporre l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dagli opposenti nella memoria 183 n. 2. in particolare, la CTU contabile; 4. Dichiarare che non sussistevano le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione concessa con il decreto opposto in quanto gli opposenti al momento della domanda non avevano posizioni debitorie come indicato nell'atto di opposizione e nei documenti difensivi depositati; 5. Dichiarare che la domanda dell'opposta è comunque infondata avendo essa in qualità di A.U. della KARMA s.r.l. agito con malafede e mala gestio nella conduzione della società KARMA e procurato il danno arrecato agli odierni fideiussori-opponenti per i motivi esposti in narrativa e rigettare la domanda; 6. Disporre, in ogni caso, la compensazione con le somme corrisposte dagli opposenti alla BCC di Castellana Grotte per adempiere al pagamento dei debiti maturati dall'opposta per mala gestio ossia € 22.000,00; 7. Dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di MAZZARELLI Giovanna e condannarla a risarcire i danni arrecati all'opponente MILANO Nicola (estraneo alla compagine sociale della KARMA s.r.l.) in ragione di € 50.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore a determinarsi in corso di causa; 8. Condannare l'opposta MAZZARELLI Giovanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per abuso del diritto e per la lite temeraria a quantificarsi da parte del Giudice adito con particolare severità e rigore, oltre interessi; 9. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto anche con sentenza parziale essendo stato emesso in carenza dei presupposti di legge e in totale mala fede dell'opposta; 10. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario";

Per l'opposta: "dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove irritualmente ed intempestivamente proposte dagli opposenti solo con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. depositata in data 10 luglio 2020, insistendo affinché vengano dichiarate inammissibili; al contempo, nel richiamare tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa nonché tutte le eccezioni, deduzioni, produzioni e conclusioni ivi allegare e rassegnate, precisa le conclusioni riportandosi a quelle già indicate in atti, disattese tutte le contrarie istanze, deduzioni, argomentazioni, documentazioni, conclusioni e difese".

=====

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato



dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione da riferire ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.

Mazzarelli Giovanna ha chiesto e ottenuto da questo ufficio il decreto ingiuntivo n. 1576/2019 del 26 aprile - 3 maggio 2019 per l'importo complessivo pari ad € 48.708,15, oltre interessi e spese, munito di provvisoria esecutività, in danno di Milano Nicola, Monsalvo Pombo Karla Patricia e Lattanzi Maria, tenuti ciascuno al versamento della somma di € 16.236,05, assumendosi creditrice del totale in qualità di terza datrice di pegno irregolare, escusso dalla BCC di Castellana Grotte e a questa dunque surrogatasi nel rapporto con gli odierni opposenti, costituitisi fideiussori dell'istituto di credito.

Milano Nicola, Monsalvo Pombo Karla Patricia e Lattanzi Maria hanno proposto tempestiva opposizione e, premettendo solo la seconda di aver ricevuto la notifica del D.I. n. 1576/2019 in data 9 luglio 2019 (ossia oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.) donde la sopravvenuta inefficacia nei suoi confronti dell'ingiunzione emessa, hanno tutti chiarito che il rapporto alla base del D.I. n. 1576/2019 è costituito dal contratto di mutuo n. 008/31978 stipulato il 15 maggio 2017 tra la società Karma s.r.l. e la BCC di Castellana Grotte per l'importo totale di € 134.000,00 - diretto a finanziare la neocostituita (*rectius* trasformata) società -, assistito da una serie di garanzie, fra le quali un pegno irregolare di saldo di deposito bancario nominativo per



€ 65.000,00 concesso dalla Mazzarelli, nonché due fideiussioni, delle quali una rilasciata dalla opposta congiuntamente alla Monsalvo Pombo e alla Lattanzi, ossia in proprio dalle tre socie della Karma s.r.l., e la seconda rilasciata dal solo Milano, estraneo alla compagine sociale, garanzie personali prestate fino alla concorrenza di € 174.200,00. Hanno premesso che la Mazzarelli, amministratrice unica della società, aveva mal gestito l'attività provocando anche la decadenza dal beneficio del termine nel rapporto di finanziamento con la BCC di Castellana Grotte, intervenuta in data 12 novembre 2018, sicché, senza contestare l'escussione del pegno irregolare avvenuta in data 8 gennaio 2021 da parte dell'istituto garantito, hanno riferito di aver anch'essi contribuito all'estinzione della debitoria provvedendo all'adempimento dell'obbligazione residua con il versamento dell'importo pari a € 60.000,00.

Tanto premesso, hanno concluso chiedendo: «1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso il 26/04/2019 (n. 1576/2019 e n. 4367/2019 RG); 2. Accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice adito per le posizioni delle opposenti Lattanzi Maria e Monsalvo Pombo Karla essendo la questione devoluta alla competenza dell'arbitro nominato dalla CCIAA di Bari, revocando il decreto opposto; 3. Nel merito dichiarare comunque l'infondatezza della domanda per i motivi esposti in narrativa e revocare il decreto opposto anche con riguardo all'opponente Milano Nicola; 4. In mero subordine e in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, accertare e dichiarare comunque la compensazione tra l'eventuale credito di



Mazzarelli Giovanna e quello degli opposenti in ragione di € 20.000,00 cadauno, condannando l'opposta al pagamento della differenza da quantificarsi in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria; 5. Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'opposta Mazzarelli Giovanna per la gestione anomala e sconsiderata della società garantita e condannare l'opposta al risarcimento dei danni in ragione di € 50.000,00. 6. Con la condanna al risarcimento del danno da dolo processuale, lite temeraria e responsabilità aggravata, in ragione della sorte capitale ex adverso richiesta oltre interessi e danno da svalutazione, o a quell'altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa.» (dall'atto di citazione del 2 agosto 2019).

Si è costituita Mazzarelli Giovanna, contestando in toto la ricostruzione della vicenda fatta dagli opposenti e chiedendo il rigetto di ogni domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare ha sostenuto: 1. l'inoperatività della clausola compromissoria contenuta nello statuto della Karma s.r.l., in quanto la controversia avrebbe avuto ad oggetto un rapporto differente rispetto a quello societario; 2. la regolarità della notifica nei confronti della Monsalvo Pombo, perfezionatasi in data 1° luglio 2019 e non - come riferito dagli opposenti - il 9 luglio 2019; 3. L'inoperatività dell'eccepita compensazione, avendo gli opposenti provveduto esclusivamente al pagamento dell'obbligazione residua in forza della garanzia prestata in favore della Karma s.r.l. nei confronti della BCC di Castellana Grotte, mentre il credito azionato in sede monitoria avrebbe riguardato i



rapporti interni tra i garanti; 4. l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale avanzata esclusivamente dal Milano, in quanto non provata nell'*an* e nel *quantum*. Infine ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere dagli opposenti l'ulteriore somma pari a € 2.511,61 (in ragione di € 837,20 ciascuno), ovvero quella diversa maggiore o minore da accertare in giudizio, avendo provveduto al versamento in favore della banca creditrice dell'ulteriore somma pari a € 20.000,00 per la liberazione della propria posizione di garanzia e comunque in surroga della BCC di Castellana Grotte nei confronti degli altri cofideiussori.

Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. gli opposenti hanno articolato ulteriori domande, riproposte anche in sede di comparse conclusionali; precisamente, hanno chiesto: 1. la dichiarazione della nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287/1990; 2. la dichiarazione dell'inesigibilità della somma richiesta ex art. 2467 c.c.

Con la comparsa conclusionale il Milano, in qualità di consumatore, ha anche eccepito la nullità della fideiussione prestata in deroga al disposto dell'art. 1955 c.c.; in particolare ha dedotto che la BCC di Castellana Grotte, violando gli obblighi di buona fede e correttezza, avrebbe erogato una cospicua somma di danaro in favore di una società di nuova costituzione, priva di mezzi idonei e soprattutto con una compagine sociale mal assortita, pur sapendo che la mutuataria non avrebbe potuto onorare il debito.

Omessa ogni attività istruttoria, la causa è giunta all'udienza del 20



dicembre 2022, celebrata a trattazione scritta, in cui le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi loro i termini di legge per il deposito delle comparse conclusive.

In rito va subito rilevato che l'opponente Monsalvo Pombo ha di fatto rinunciato all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti perché pervenutole oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; infatti né in citazione, né in comparsa conclusionale ha articolato una siffatta conclusione.

Ad ogni modo l'opposta ha dimostrato di aver completato tutte le attività necessarie entro il termine indicato: in particolare dall'allegato n. 17 del fascicolo della Mazzarelli è agevole verificare che, ottenuto il decreto ingiuntivo in data 3 maggio 2019, lo aveva rimesso per la notifica all'Ufficiale giudiziario, il quale, non avendo potuto notificare l'atto per temporanea irreperibilità della destinataria, aveva inviato la raccomandata informativa provvedendo alla spedizione in data 22 giugno 2019, così rispettando il termine di 60 giorni decorrenti dal 3 maggio 2019; la circostanza per cui l'atto fu ritirato dall'ingiunta solo in data 9 luglio 2019 non inficia per in notificante il processo notificatorio, né determina una colpevole e sanzionabile inosservanza del termine di legge sopra indicato.

Va inoltre affrontata, sempre in via preliminare, l'eccezione di compromesso sollevata dalla Lattanzi e dalla Monsalvo Pombo dinnanzi a questo giudice ordinario adito nonostante la previsione, nel contratto costitutivo della società, che la controversia dovesse essere deferita ad arbitri; trattasi di un'eccezione che pone una questione attinente al



merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria, carente secondo la prospettazione degli opposenti in favore di quella dell'arbitro nominato dalla CCIAA di Bari.

Ebbene il rilievo si fonda sull'art. 24 dello statuto della Karma s.r.l. che prevede espressamente *«le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la società, o fra i soci e gli amministratori o liquidatori, anche se promosse da amministratori e organi di controllo, sono deferite ad un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente, salvo quelle di spettanza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria»*.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

La creditrice opposta ha agito nei confronti delle controparti non quali soci della Karma s.r.l., ma perché con lei garanti della stessa in favore dell'istituto di credito dal quale la società aveva ricevuto un finanziamento; la Mazzarelli, dunque, si è surrogata nei diritti vantati dalla BCC di Castellana Grotte - in forza di un contratto di mutuo peraltro non assoggettato ad alcuna riserva di arbitrato - nei confronti di tutti e tre gli opposenti co-fideiussori (Milano, Monsalvo Pombo e Lattanzi).

Il diritto azionato dall'opposta, pertanto, non trova fondamento nel contratto sociale della Karma S.r.l., ma nel contratto di finanziamento a



garanzia del mutuo chirografario n. 8/31978 del 5 maggio 2017, che non prevede alcuna clausola compromissoria.

Sul punto deve richiamarsi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale tale per cui «*la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti del contratto va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo*» (Cass., sent. n. 941/2017), di conseguenza, in tutte le ipotesi in cui esso costituisce mero presupposto storico, «*la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto ancorché collegato a quello principale*» (Cass., sent. cit; in tal senso anche Cass., sent. n. 2598/2006). Ebbene, nel caso di specie, la Mazzarelli ha agito in via monitoria per far valere l'intervenuta surrogazione ex artt. 1203-1204 c.c. nella posizione del creditore nei confronti degli altri garanti; è evidente come in tale contesto il rapporto societario fra le parti rappresenti solo la premessa storica dalla quale sono sorti gli obblighi di garanzia, adempiuti dalla opposta e azionati in surroga nei confronti degli altri garanti, e non anche la *causa petendi* della controversia, la quale è, invece, da ravvisare nei contratti - collegati a quello principale di mutuo - di pegno e di fideiussione.

Venendo al merito della vicenda, è incontestata l'esistenza del contratto di pegno irregolare concesso dalla Mazzarelli in favore della BCC di Castellana Grotte, non è negata l'avvenuta escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito, ma è contestata, per un verso, la



validità dei titoli (i contratti di fideiussione) in forza dei quali gli opposenti sarebbero tenuti a rifondere alla coobbligata parte delle somme già versate alla banca e, per altro, la stessa esigibilità dei crediti.

Si innesta logicamente in questa sede il vaglio relativo all'ammissibilità e alla fondatezza delle eccezioni avanzate dagli opposenti nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. relative, da un lato, all'asserita nullità delle fideiussioni e, dall'altro, alla inesigibilità del credito a mente dell'art. 2467 c.c. determinata dall'assunta qualificazione in termini di "finanziamento soci" del contributo offerto da Lattanzi e Monsalvo Pombo a mezzo delle garanzie personali prestate in favore della società Karma s.r.l., donde l'eccezione postergazione del relativo rimborso al soddisfacimento degli altri creditori sociali.

Analogamente va esaminata in questa sede l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dal Milano, così come articolata nella comparsa conclusionale e sopra analiticamente richiamata.

La prima e la terza eccezione, peraltro astrattamente ammissibili perché rilevabili anche d'ufficio, non hanno alcun pregio.

In particolare gli opposenti sostengono che le garanzie prestate sarebbero conformi al modello ABI del 2003, oggetto di censura dalla Banca di Italia, come tali nulle. Ebbene, per mera chiarezza espositiva ed in estrema sintesi va ricordato che nel 2005 la Banca d'Italia, alla luce del parere del 20/4/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a conclusione del procedimento volto ad accertare se le previsioni del testo A.B.I. fossero o meno lesive della concorrenza,



adottò il provvedimento n. 55 del 2005 sulle "Condizioni generali di contratto per la Fideiussione" ritenendo che gli articoli 2, 6 e 8 del testo A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (*fideiussione omnibus*) contenessero disposizioni che, se applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. Di conseguenza le intese indicate negli artt. 2, 6 e 8 del testo A.B.I. sarebbero state vietate ai sensi della disciplina antitrust e pertanto nulle.

La questione aveva scatenato un vivace dibattito interpretativo culminato nella sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui dirimendo il contrasto, ha stabilito che i contratti di *fideiussione omnibus* sono affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. Dunque, l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 che contrastano con la disciplina *antitrust*, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto.

Nella fattispecie, tuttavia, il riferimento alla nullità parziale dei contratti è del tutto inconferente in quanto non si verte in materia di *fideiussione omnibus* e le clausole che gli interessati hanno elencato non sono nemmeno conformi ad alcuno schema ABI, o tantomeno corrispondenti a quelle oggetto della pronuncia della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; ad ogni modo anche ove superabili gli indicati rilievi, la nullità sarebbero solo parziale e limitata alle clausole che riproducono il modello ABI (ex art. 1419 c.c.) e il titolo non sarebbe interamente caducato, facendo conseguentemente permanere il diritto della Mazzarelli ad agire in surrogatoria nei confronti di coloro che con la stessa erano



tenuti al pagamento del debito contratto dalla Karma s.r.l. con l'istituto di credito.

È pacifico del resto che quella prestata dagli opposenti non sia una *fideiussione omnibus*, ma una fideiussione specifica, rilasciata a garanzia del solo mutuo chirografario n. 8/31978 erogato il 5 maggio 2017 dalla BCC di Castellana Grotte in favore della Karma s.r.l.

Superata la prima eccezione di nullità delle fideiussioni, per coerenza sistematica va anche affrontata la terza questione di invalidità della garanzia prestata dall'unico soggetto estraneo alla società, eccezione sollevata solo con le comparse conclusive.

Nello specifico il Milano ha sostenuto che l'opposta si sarebbe surrogata alla banca in quanto privata forzatamente del pegno che aveva dovuto costituire per ottenere un contratto di finanziamento che tuttavia l'istituto di credito, al momento della delibera, sapeva già di difficile adempimento da parte della società mutuataria. Sostiene incomprensibilmente che il credito vantato dalla BCC di Castellana Grotte sarebbe "*nullo ab origine*" e quindi non azionabile, nemmeno in surroga, nei suoi confronti quale consumatore, perché frutto di una politica bancaria malsana.

A parte la specifica approvazione in contratto di tutte le clausole vessatorie, l'assunto posto dal Milano a base della sua eccezione è del tutto indimostrato e comunque smentito dal tenore dei contratti conclusi con le parti, a nulla rilevando l'eccesso di garanzie pretese, che piuttosto appare tutelare non solo il creditore, ma lo stesso ceto dei garanti che avrebbero potuto così ripartire gli oneri conseguenti

pagina 12 di 18
Il Giudice
Marisa Attollino



all'inadempimento del debitore principale.

Infondate, dunque, le eccezioni di nullità delle fideiussioni, residua quella relativa di inesigibilità del credito in forza dell'assunta postergazione a quelli sociali, eccezione che, ove mai fondata, è comunque tardiva e dunque inammissibile. Anche sul punto ed in maniera sintetica va comunque rilevato che, pur accoglimento una nozione lata di finanziamento "in qualsiasi forma effettuato" - e intendendosi con tale espressione, in virtù di una interpretazione estensiva della norma, non solo quelli in denaro, ma anche i finanziamenti realizzati mediante la non riscossione di crediti scaduti e quindi esigibili, attraverso il pagamento di crediti della società in crisi da parte di un socio, nonché, come nella fattispecie prospettata, attraverso le garanzie prestate dal socio nell'interesse della società, dal momento che risulta evidente come la disponibilità di garanzie personali o reali rilasciate dal socio permette alla società di ricorrere a prestiti da parte di terzi altrimenti non ottenibili -, di postergazione può parlarsi nel rapporto fra i creditori della società e non anche in quello di surrogazione fra coobbligati garanti, come appunto quello oggetto di causa.

Venendo da ultimo all'esame nel merito dei motivi ritualmente e tempestivamente dedotti, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Gli opposenti, assumendo che l'opposta, quale amministratrice della società Karma s.r.l., si sarebbe resa responsabile della sostanziale decozione della società, esponendo soci e garanti ai pagamenti dovuti nei confronti del ceto creditorio (e in particolare della BCC di Castellana



Grotte) e contestano la fondatezza del provvedimento monitorio emanato dal Tribunale di Bari sulla scorta della considerazione secondo cui essi avrebbero adempiuto alla restante obbligazione verso la banca mutuante, tanto che hanno eccepito in compensazione la complessiva somma di € 60.000,00 che, dopo l'introduzione del giudizio, avrebbero versato alla BCC di Castellana Grotte.

Senonché risulta dagli atti, prima di tutto, che l'istituto di credito aveva incassato il pegno dalla Mazzarelli dell'importo di € 64.944,20 (cfr. allegato n. 7 del fascicolo della fase monitoria); rispetto all'originario debito di € 134.000,00 che all'epoca dei fatti per cui è causa risultava solo in minima parte adempiuto (cfr. missiva della BCC alla Karma s.r.l. e ai suoi garanti del 3 ottobre 2018 - all. 6 del fascicolo della fase monitoria ove l'istituto di credito aveva richiesto il pagamento della somma di € 130.901,22) era residua la somma di € 65.957,02 che la società Karma S.r.l. avrebbe dovuto ancora versare all'istituto di credito. Senonché, avendo la stessa opposta corrisposto ulteriori € 20.000,00 (all. 19 del fascicolo di parte per stralciare la sua posizione di garante), di fatto a beneficio di tutti i soggetti tenuti all'adempimento, e riuscendo gli altri fideiussori odierni opponenti a definire le loro posizioni con il versamento della somma complessiva € 40.000,00 (invero dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione), di fatto il credito vantato dalla banca era stato definitivamente contenuto nella somma di € 124.944,20.

Pertanto che ciascun cofideiussore, in funzione delle azioni di regresso o surroga, doveva ritenersi obbligato a sopportare il pagamento di 1/4 di



tale somma, pari cioè ad € 31.236,05.

Sottraendo tale importo da quello effettivamente sborsato dalla Mazzarelli, ossia € 84.944,20, allo stato l'opposta è rimasta creditrice nei confronti degli altri cofideiussori del residuo, complessivamente € 53.708,15, che corrisponde per ciascun opponente ad € 17.073,25.

In tali termini va tenuto conto dell'atecnica eccezione di compensazione, che si sostanzia in un ricalcolo delle somme effettivamente erogate alla banca dai singoli garanti e nel riequilibrio delle posizioni delle parti. Poiché, infine, con l'opposto decreto ingiuntivo gli opposenti sono stati condannati al pagamento ciascuno di € 16.236,05, il decreto va revocato nonostante l'opposizione sia risultata infondata, giacché ciascun opponente va condannati a rifondere alla opposta la diversa somma di € 17.073,25, che va maggiorata degli interessi legali dal 20 marzo 2019 (ossia dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'integrale soddisfo.

È infatti pacificamente ammissibile l'ampliamento della domanda che l'opposta ha fatto con la comparsa di costituzione e risposta depositata oltre i termini fissati per la sua costituzione. Non è contestabile che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, possa proporre domande nuove e diverse rispetto a quelle azionate in sede monitoria, purché siano conseguenza delle eccezioni e delle domande degli opposenti, ma solo depositando tempestivamente la comparsa di costituzione e risposta. Sennonché nella specie, la Mazarelli non ha articolato una formale *reconventio reconventionis*, che richiedeva la tempestiva costituzione in



giudizio, nella specie mancata, ma si è limitata a precisare il proprio credito alla luce degli ulteriori pagamenti effettuati.

La richiesta di pagamento in misura maggiore rispetto a quanto ingiunto attiene allo stesso rapporto negoziale, sicché l'ampliamento è consentito al pari quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione che non origini come opposizione a d.i. con le memorie di precisazione della domanda ex art. 183 co VI c.p.c.

Con la propria comparsa di costituzione e risposta la Mazzarelli aveva semplicemente richiesto la condanna delle opposenti al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.511,61 o di altra maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, riveniente dall'ulteriore versamento che, come garante, aveva fatto in favore della BCC di Castellana Grotte; una tale domanda si risolve in un mero ampliamento dell'istanza originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul *petitum* mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica, piuttosto che il mutamento dell'originaria richiesta avanzata in sede monitoria.

Residua la domanda riconvenzionale del Milano, che va rigettata in quanto del tutto sfornita di prova.

La stessa si fonda sul contestato contegno assunto dalla Mazzarelli nella gestione della società, ma va evidenziato che l'indicato opponente non rivestiva la qualità di socio della Karma s.r.l. di cui l'opposta era amministratore unico, sicché egli non ha titolo per ottenere ristoro dei danni asseritamente derivanti dalla responsabilità contrattuale dell'opposta. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 2043



c.c., ove mai possa ritenersi provato l'an della pretesa, non è sicuramente dimostrato il *quantum*: il Milano si è limitato a indicare genericamente la somma richiesta a titolo di risarcimento (€ 50.000,00) senza tuttavia fornire alcun elemento, neanche di tipo presuntivo, al quale ancorare tale pretesa.

Il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale del Milano esclude in radice la fondatezza della istanza di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza, sicché le stesse vanno poste in capo agli opposenti ed in favore dell'avv. Daniele Gonnella, dichiaratosi antistatario, e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, sottratta la fase istruttoria in quanto non espletata.

p.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Lattanzi Maria, Milano Nicola e Monsalvo Pombo Karla Patricia avverso il decreto ingiuntivo n. 1576/2019 emesso dal G.U. del Tribunale di Bari in data 26 aprile - 3 maggio 2019 in favore di Mazzevoli Giovanna, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) accoglie le richieste della opposta come precisate in sede di costituzione del presente giudizio di opposizione e, per l'effetto,

pagina 17 di 18
Il Giudice
Marisa Attollino



revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna ciascun opponente al pagamento in favore di Mazzarelli Giovanna della somma di € 17.073,25, oltre gli interessi legali dal 20 marzo 2019 all'integrale soddisfo;

- c) rigetta ogni domanda riconvenzionale;
- d) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli opposenti;
- e) condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. Daniele Gonnella, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre I.V.A. e CPA come per legge.

Bari, 26 aprile 2023

Il Giudice

Marisa Attollino

Arbitrato in Italia

